



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 DEL 30-05-2023	Validazione Piano Economico Finanziario e Approvazione delle tariffe TARI anno 2023.
---------------------------------	---

COPIA

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **TRENTA** del mese di **MAGGIO**, alle ore **20:00** e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta **straordinaria**, di prima convocazione. Sono presenti i Signori:

N. ORD.	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	MICIELI	ANTONINO	P	
2	CILIA	MARIA CONCETTA	P	
3	AGNELLO	LUCA	P	
4	IACONO	ROBERTA	P	
5	MANDARA'	ALESSIO	P	
6	GAMBINO	CATERINA	P	
7	DIMARTINO	FRANCESCO	P	
8	ZISA	GIUSEPPE		A
9	FERRERA	MELISSA	P	
10	FIDONE	EVA	P	
11	RIVA	GAETANO	P	
12	MANDARA'	PIETRO	P	

Consiglieri assegnati: n. 12; in carica: n. 12; Presenti: n. 11; Assenti: n.01

Assume la presidenza il dott. **Luca Agnello**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. dell'art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario comunale dott.ssa **Nadia Gruttadauria**.

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 11 Consiglieri su 12 assegnati e 12 in carica, ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto comunale e dell'articolo 2 del regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, ha riconosciuto essere legale il numero degli intervenuti per potere trattare l'argomento iscritto al punto 5) dell'ordine del giorno.

Per l'Amministrazione comunale sono presenti il **Sindaco arch. Giuseppe Dimartino** l'**assessore Barone**.

Il Presidente dà lettura del punto n. 5) all'o.d.g., rubricato "Validazione Piano Economico Finanziario e Approvazione delle tariffe TARI anno 2023" e concede la parola all'Amministrazione per l'illustrazione del punto.

Avutane facoltà, il Sindaco si dice soddisfatto per essere riuscita l'Amministrazione a proporre un abbattimento della TARI, a seguito dell'aumento che si era reso necessario lo scorso anno a fronte dell'aumento eccezionale dei costi del trasporto rifiuti. Di fatto, al netto di questa riduzione, l'aumento rispetto allo scorso anno si attesta al 2,6%. Precisa, inoltre, che pur essendo cessata l'emergenza rifiuti, i costi sono rimasti alti e la Regione ha rimborsato solo parzialmente i maggiori costi sostenuti l'anno scorso. Ciò nonostante, è stato possibile ridurre in parte la tariffa e introdurre nuove agevolazioni e esenzioni.

Successivamente, chiede e ottiene la parola il consigliere Riva, il quale anticipa il voto favorevole del gruppo di minoranza, coerentemente con quanto richiesto fin dal primo momento circa la riduzione delle tariffe.

Successivamente, nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta. La votazione, espressa per appello nominale, dà il seguente risultato:

presenti: 11

votanti: 11

favorevoli: 11

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'eserita votazione, dichiara approvata la proposta, di cui al punto n. 5 all'o.d.g., rubricato "Validazione Piano Economico Finanziario e Approvazione delle tariffe TARI anno 2023".

Successivamente, su richiesta dell'Amministrazione, il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, espressa per appello nominale, dà il seguente risultato:

presenti: 11

votanti: 11

favorevoli: 11

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'eserita votazione, dichiara approvata la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione avente ad oggetto "Validazione Piano Economico Finanziario e Approvazione delle tariffe TARI anno 2023".

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
Provincia di Ragusa

P A R E R I

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, modificato dall'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal SINDACO

OGGETTO: "TARI 2023: PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE"

IL PROPONENTE



2° DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI - SERVIZI FINANZA E CONTABILITA'

UFFICIO/SERVIZIO Finanze e contabilità

Per quanto concerne la **regolarità tecnica** si esprime parere : **FAVOREVOLE**

Li 26/05/2023

La Dirigente del II Dipartimento
Dott. Bruno Busacca



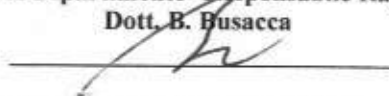
2° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI - SERVIZI FINANZA E CONTABILITA'

UFFICIO/SERVIZIO Finanze e contabilità

Per quanto concerne la **regolarità contabile** si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Li 26/05/2023

Il Dirigente del II Dipartimento- Responsabile Ragioneria
Dott. B. Busacca



Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91, si attesta la copertura Finanziaria come segue:

Interv. _____

Somma

Disponibile _____

Prenotare con la presente _____

Differenza _____

Li _____

Il Dirigente del II Dipartimento-Responsabile Ragioneria
Dott. B. Busacca

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

OGGETTO: **TARI 2023: PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE**

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021",
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la

determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";

Vista, quindi, la Delibera C.C. n. 84 del 29/08/2022 con la quale si è proceduto a validare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 e ad approvare le tariffe per l'anno 2022;

Rilevato che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Preso atto che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si evidenzia da lato che "... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ..." e dall'altro altresì che "... le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...";

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651' e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

Dato atto che la SRR (Società per la Regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti) ATO 7 RAGUSA con nota registrata al protocollo generale al n.11486 del 26/05/2023 ha trasmesso la determinazione dirigenziale n.87 del 26/05/2023, parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha

regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è:

☐ esternalizzato alla ditta ECO.S.E.I.B, in forza di contratto Rep. 2843 in data 07/02/20198, avente scadenza il 28/03/2028;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2023, complessivamente pari ad € 2.489.280,00, così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 849.502,00
COSTI VARIABILI	€ 1.639.778,00

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, di cui all'**Allegato A)** relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato B)** relativa alle utenze non domestiche.

validato il PEF TERI 2022-2025, a seguito dell'istanza di revisione infra periodo per gli anni 2023, 2024 e 2025 ai sensi dell'art.8.5 della Deliberazione ARERA n..363/2021/R/RIF e in applicazione della Determina ARERA n.2/DRIF/2021 – secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR – 2);

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

☐ Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

PROPONE

- 1) Dato atto che la SRR (Società per la Regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti) ATO 7 RAGUSA con nota registrata al protocollo generale al n.11486 del 26/05/2023 ha trasmesso la determinazione dirigenziale n.87 del 26/05/2023, parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha validato il PEF TERI 2022-2025, a seguito dell'istanza di revisione infra periodo per gli anni 2023, 2024 e 2025 ai sensi dell'art.8.5 della Deliberazione ARERA n..363/2021/R/RIF e in applicazione della Determina ARERA n.2/DRIF/2021 – secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR – 2);
- 2) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate di:
 - **di prendere atto della revisione del Piano Economico Finanziario 2022 – 2025;**
 - di quantificare in **€ 2.489.280,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023;
- 3) **di approvare, per l'anno 2023**, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 1) del deliberato
- 4) di dare altresì atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 5) Di trasmettere alla SRR (Società per la Regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti) ATO 7 RAGUSA, Ente territorialmente competente, la presente delibera per la successiva trasmissione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di tutta la documentazione ai sensi della Deliberazione 443/2019/R/RIF entro 30 giorni dalla approvazione della revisione Piano Finanziario 2022 – 2025 tramite apposita procedura resa disponibile via extranet ai sensi dell'art.2.2 della Determinazione 02/DRIF/2020 di ARERA;
- 6) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio

telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

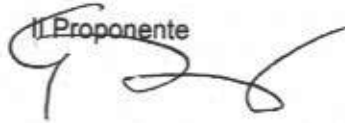
- 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n.44/91.

Il Responsabile del II Dipartimento

Dr. Bruno Busacca



Il Proponente



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:

Presidente Del Consiglio
f.to Dott. Luca Agnello

Il Consigliere Anziano
f.to Antonino Micieli

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Nadia Gruttadauria

SI ATTESTA che il presente atto è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

Data _____

f.to Il Responsabile _____

Il Segretario Comunale, viste le superiori attestazioni di pubblicazione

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 44/91, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15
consecutivi dal _____ al _____

Data _____

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Nadia Gruttadauria

LA DELIBERAZIONE E' ESECUTIVA, L.R. 44/91 e successive modifiche (Art. 4 L.R. 23/97)

- ☐ Dichiarata di E.I. (art. 12 comma 2)
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione (Art. 12 comma 1)

f.to Dott.ssa Nadia Gruttadauria

E' copia conforme all'originale e si rilascia:

in carta libera/legale - per uso amministrativo
a richiesta del Cons. Com.le sig. _____

giusta richiesta prot. _____ del _____

Data _____

Il Funzionario _____